

**Regolamento per il riconoscimento accademico delle attività svolte dagli studenti in mobilità internazionale**  
(Emanato con d.r. n. 362 del 30 ottobre 2020)

**TITOLO I**  
**PARTE GENERALE**

**Art. 1**  
**Principi**

1. L'Università di Macerata, nel rispetto del principio del "*pieno riconoscimento accademico*" delle attività svolte dagli studenti durante i periodi di mobilità internazionale richiamato dalla Carta Universitaria Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE), ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 36 del Regolamento Didattico di Ateneo, riconosce i crediti acquisiti dallo studente presso Università/Istituti ospitanti di Paesi comunitari ed extra-comunitari in misura pari ai crediti formativi universitari che avrebbe ottenuto presso l'Università di appartenenza per un periodo di studio o tirocinio equivalente.
2. I crediti conseguiti all'estero vengono integralmente riconosciuti, purché approvati preventivamente dalla Struttura accademica competente dell'Università di appartenenza ed attestati dall'Università/Istituto ospitante.
3. Nel riconoscimento delle attività svolte durante la mobilità internazionale l'Università adotta criteri riconducibili al sistema ECTS (European Credit Transfer System o Sistema Europeo di Accumulazione e Trasferimento dei Crediti Formativi) secondo la "ECTS Guida per l'utente" emanata dalla Commissione europea.
4. Gli studenti che si candidano per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale proposti attraverso specifici bandi di concorso sono valutati sulla base del merito accademico, della conoscenza della lingua straniera e di eventuali precedenti esperienze lavorative o di studio all'estero.

**Art. 2**  
**Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina:
  - il riconoscimento delle *attività formative svolte in mobilità per studio* presso Università o Istituti equiparati di Paesi europei ed extra-europei con i quali l'Università degli Studi di Macerata abbia stipulato accordi di cooperazione e presso i quali sia vigente un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS (European Credit Transfer System o Sistema Europeo di Accumulazione e Trasferimento dei Crediti Formativi);
  - il riconoscimento delle *attività tecnico pratiche svolte in mobilità per tirocinio* presso Enti ed Organizzazioni pubbliche o private di Paesi europei ed extra-europei;
  - il riconoscimento delle *attività di ricerca per la preparazione della tesi* svolte presso Enti ed Istituzioni pubbliche o private di Paesi europei ed extra-europei;
  - la gestione dei *periodi di studio* presso l'Università di Macerata degli *studenti in mobilità in entrata*.

**Art. 3**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
  - a) *Credito ECTS*: un credito equivalente ad un CFU (credito formativo universitario) attribuito in base ai risultati di apprendimento e in relazione al carico di lavoro di un anno accademico a tempo pieno;
  - b) *Università di appartenenza*: l'Università presso la quale lo studente in mobilità risulta essere iscritto;
  - c) *Università/Istituto/Sede ospitante*: l'Università, l'Ente o l'Organizzazione pubblica o privata presso la quale lo studente svolge la propria mobilità internazionale;

- d) *Learning Agreement – L.A. (contratto di apprendimento)*: il documento fondamentale che contiene l'elenco delle attività didattiche che lo studente intende svolgere durante il periodo di mobilità presso l'Università/Istituto ospitante, corredato dai crediti attribuiti a ciascuna di esse e le attività previste nel proprio corso di studi, con i corrispondenti CFU di cui si richiede il riconoscimento. Le attività formative devono perseguire risultati di apprendimento analoghi, complementari o coerenti con quelli globalmente previsti nel corso di studio di appartenenza, ma non necessariamente prevedere gli stessi contenuti;
- e) *Transcript of records (certificato degli esami sostenuti)*: la certificazione delle attività formative svolte dallo studente, completa dei relativi crediti ECTS ottenuti e dei voti attribuiti nel sistema locale, che Università/Istituto ospitante deve rilasciare allo studente al termine del periodo di studio all'estero;
- f) *Learning Agreement per Traineeship – L.A.T.*: il documento che contiene il programma delle attività di tirocinio formativo da svolgersi all'estero con l'indicazione del monte ore lavorativo settimanale, i risultati di apprendimento attesi, nonché la prescritta copertura assicurativa;
- g) *Transcript of work (certificato del tirocinio svolto)*: il certificato delle attività svolte dallo studente tirocinante completo della valutazione della *performance* lavorativa e di un giudizio ad essa corrispondente (se previsto) che la Sede ospitante rilascia allo studente al termine del periodo di tirocinio all'estero;
- h) *Delegato Erasmus del Dipartimento*: il docente dell'Università di Macerata, designato dalle strutture didattiche competenti, che svolge le attività di cui all'articolo 4 comma 2, con riferimento alla mobilità per studio e tirocinio verso Paesi compresi nel Programma Erasmus;
- i) *Referente degli Accordi di cooperazione extra-Erasmus*: il docente dell'Università di Macerata, designato dalle strutture didattiche competenti, che svolge le attività di cui all'articolo 4 comma 3 con riferimento alla mobilità per studio verso Paesi non compresi nel Programma Erasmus;
- j) *Coordinatore didattico-scientifico dei tirocini extra-Erasmus*: il docente dell'Università di Macerata designato dalle strutture didattiche competenti, che svolge le attività di cui all'articolo 4 comma 4 con riferimento alla mobilità per tirocinio verso Paesi non compresi nel Programma Erasmus.

#### **Art. 4 Ruoli accademici di riferimento e compiti**

##### 1. Le strutture didattiche competenti:

- designano i Delegati Erasmus, ferma restando la possibilità di designare un unico Delegato Erasmus di Dipartimento;
- designano il Referente degli Accordi di cooperazione extra-Erasmus;
- designano il Coordinatore didattico-scientifico dei tirocini extra-Erasmus;

##### 2. Il Delegato Erasmus:

- approva il *Learning Agreement* e il *Learning Agreement per Traineeship* ed eventuali richieste di prolungamento dei soggiorni di studio o di tirocinio all'estero;
- riconosce i crediti esteri acquisiti dagli studenti in mobilità;
- approva il *Learning Agreement* degli studenti in entrata.

##### 3. Il Referente degli Accordi di cooperazione extra-Erasmus:

- approva il *Learning Agreement* ed eventuali richieste di prolungamento dei soggiorni di studio all'estero;
- riconosce i crediti esteri acquisiti dagli studenti in mobilità;
- approva il *Learning Agreement* degli studenti in entrata.

##### 4. Il Coordinatore didattico-scientifico dei tirocini extra-Erasmus:

- approva il *Learning Agreement per Traineeship* ed eventuali modifiche del progetto iniziale;
- riconosce i crediti esteri acquisiti dagli studenti in mobilità per traineeship.

## TITOLO II RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA' DI STUDIO

### Art. 5 Il *Learning Agreement*

1. Prima della partenza lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero elabora il proprio *Learning Agreement* d'intesa con il Delegato Erasmus o con il Referente dell'Accordo di Cooperazione extra-Erasmus e con l'Università/Istituto ospitante.
2. Il *Learning Agreement* proposto dallo studente ed approvato dall'Università di appartenenza e dall'Università/Istituto ospitante è suscettibile di modifica, purché formalmente concordata da ciascuna delle tre parti coinvolte nella mobilità (lo studente, l'Università di appartenenza e l'Università/Istituto ospitante).
3. Mediante il *Learning Agreement* l'Università/Istituto ospitante si impegna a fornire allo studente l'istruzione ed il supporto accademico concordati, mentre l'Università di appartenenza si impegna a garantire il riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti dallo studente durante il periodo di studio all'estero.
4. E' possibile prevedere un limitato arrotondamento in eccesso fra il totale degli ECTS da conseguire e il totale dei CFU da riconoscere.
5. Ciascun Dipartimento, per rispondere alle proprie peculiarità, potrà stabilire regole aggiuntive, anche attraverso specifiche linee guida interne, in merito alla necessaria congruenza e/o affinità tra le attività svolte all'estero e i Settori Scientifico Disciplinari caratterizzanti il Corso di Studio di appartenenza.

### Art. 6 Riconoscimento delle attività di studio svolte all'estero

1. La procedura di riconoscimento accademico conclusivo delle attività di studio svolte all'estero si basa sulla acquisizione:
  - a) del *Learning Agreement* (con eventuali modifiche autorizzate);
  - b) dell'attestazione rilasciata dall'Università/Istituto ospitante in cui è confermato l'effettivo periodo di durata della permanenza all'estero;
  - c) della certificazione dagli esami sostenuti (*Transcript of records*).
2. Il Delegato Erasmus e il Referente dell'Accordo di cooperazione extra - Erasmus, sulla base dei risultati di apprendimento documentati nel *Transcript of records*, riconoscono le attività formative svolte durante la mobilità ed i relativi crediti per la registrazione in carriera dello studente.
3. Le attività formative di cui è stato previsto il riconoscimento nel piano di studi vengono inserite nella carriera dello studente con i relativi crediti e TAF (tipologia attività formativa) specificando, dove possibile, il Settore Scientifico Disciplinare, le denominazioni originali delle attività formative che le hanno sostituite, l'Università presso la quale sono state svolte. Le attività e i relativi crediti saranno successivamente inclusi con la stessa modalità nel *Diploma Supplement*.
4. Sulla base della documentazione acquisita sarà convalidato il riconoscimento di tutte le attività svolte riportate nel L.A. e indicate nel *Transcript of records*. Non è possibile rifiutare il riconoscimento delle attività didattiche svolte all'estero e/o la conversione dei voti applicata.
5. Qualora nel *Transcript of records* figurino attività precedentemente non inserite ed approvate nel L.A. il Delegato Erasmus e il Referente dell'Accordo di cooperazione extra - Erasmus potranno valutare di riconoscere comunque le attività svolte all'estero se ritenute coerenti con l'impostazione didattica complessiva. Il riconoscimento di attività formative non presenti nel L.A. non è tuttavia garantito.

6. Il riconoscimento delle attività svolte all'estero deve avvenire almeno per la totalità dei CFU attribuiti all'attività formativa presente nel piano di studio; i riconoscimenti parziali sono ammessi solo nel caso in cui si attribuisca un numero di CFU inferiore alla metà di quelli previsti per l'attività formativa presente nel piano di studio.
7. Per la conversione dei voti l'Università degli studi di Macerata applica le tabelle di distribuzione cumulata dei voti sulla base dei dati messi a disposizione dalla sede estera e, in caso di percentuali sovrapposte, attribuisce il voto massimo applicabile come da indicazioni dell'"ECTS Guida per l'utente" emanata dalla Commissione Europea.
8. La procedura di riconoscimento dei crediti esteri dovrà concludersi, di regola, entro trenta giorni dal ricevimento in capo all'Università di Macerata della documentazione completa di tutte le informazioni necessarie.

### **TITOLO III RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO**

#### **Art. 7**

#### ***Il Learning Agreement per Traineeship***

1. Prima della partenza lo studente ammesso a trascorrere un periodo di tirocinio all'estero elabora il proprio *Learning Agreement per Traineeship* d'intesa con il Delegato Erasmus o con il Coordinatore didattico-scientifico dei tirocini extra-Erasmus e con l'Università/Istituto ospitante.
2. Il *Learning Agreement per Traineeship* è proposto dallo studente e approvato dall'Università e dalla Sede ospitante ed è suscettibile di modifica purché questa venga formalmente accettata da ciascuna delle tre parti coinvolte nella mobilità internazionale (lo studente, l'Università di appartenenza, la Sede ospitante).
3. Mediante il *Learning Agreement per Traineeship* la Sede ospitante si impegna a consentire al tirocinante di realizzare pienamente le attività previste, mentre l'Università di appartenenza si impegna a garantire il riconoscimento dei crediti.

#### **Art. 8**

#### **Riconoscimento delle attività di tirocinio svolto all'estero**

1. La procedura di riconoscimento accademico conclusivo delle attività di tirocinio svolte all'estero si basa sulla acquisizione:
  - a) dell'attestazione rilasciata dall'Ente ospitante che indichi l'effettivo periodo di durata della permanenza all'estero;
  - b) del *Transcript of work*.
2. Il Delegato Erasmus e il Coordinatore didattico-scientifico dei tirocini extra-Erasmus, sulla base dei risultati di apprendimento documentati, riconoscono le attività formative svolte durante la mobilità ed i relativi crediti per la registrazione in carriera dello studente.
3. Lo studente iscritto all'anno accademico cui si riferisce il bando del Programma di mobilità può usufruire della convalida, anche in sovrannumero, di una quantità di CFU calcolata sulla base delle ore di attività regolarmente certificate dalla Sede ospitante.
4. I crediti acquisiti per lo svolgimento di tirocini all'estero potranno essere positivamente valutati ai fini della definizione del voto di laurea dello studente.

**TITOLO IV**  
**RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA PER TESI**

**Art. 9**  
**Riconoscimento dell'attività di ricerca e preparazione della tesi all'estero**

1. Prima della partenza lo studente deve produrre un progetto di ricerca contenente una proposta di CFU per ricerca tesi all'estero che deve essere approvata dal relatore di tesi e successivamente ottenere il parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio.
2. Al termine del periodo svolto all'estero il relatore dovrà accertare la conformità dell'attività di ricerca svolta all'estero al progetto di ricerca approvato. Eventuali scostamenti dovranno essere sottoposti al Consiglio di Corso di Studio.
3. L'attività di ricerca e preparazione della tesi svolta all'estero consente di conseguire una porzione di crediti compresa tra il 50% e l'80% di quelli previsti per la prova finale da registrare nella carriera dello studente come CFU esteri per ricerca tesi.

**TITOLO V**  
**STUDENTI IN ENTRATA PER STUDIO**

**Art. 10**  
**Adempimenti antecedenti al periodo di mobilità temporanea in entrata**

1. Prima della partenza dagli Istituti universitari esteri di appartenenza lo studente in mobilità temporanea elabora il proprio *Learning Agreement* e lo trasmette all'Università di Macerata (sede ospitante) per l'approvazione del Delegato Erasmus o del Referente dell'Accordo di cooperazione extra-Erasmus.
2. Lo studente in entrata per studio è equiparato allo studente regolarmente iscritto al primo anno di corso, pertanto ha diritto a sostenere esami solo nelle sessioni relative all'anno accademico di iscrizione.
3. Il *Learning Agreement* approvato deve essere congruo all'area disciplinare dell'Accordo nel quale si inquadra la mobilità. Lo studente è autorizzato a sostenere esami al di fuori di tale area disciplinare per un numero massimo di CFU che corrisponde al 49% di quelli inseriti nel *Learning Agreement*.
4. Il *Learning Agreement* è proposto dallo studente e approvato dall'Università di appartenenza e dall'Università di Macerata ed è suscettibile di modifica purché questa venga formalmente accettata da ciascuna delle tre parti coinvolte nella mobilità.
5. Mediante il *Learning Agreement* l'Università di Macerata si impegna a iscrivere lo studente alle unità formative o ai moduli scelti, mentre l'Università di appartenenza dello studente si impegna a garantire il riconoscimento dei crediti che saranno ottenuti presso l'Università di Macerata.

**Art. 11**  
**Adempimenti al termine del periodo di studio**

1. L'Università di Macerata rilascia il *Transcript of records* allo studente in mobilità in entrata di regola entro il termine di cinque settimane dalla fine del periodo di mobilità e si impegna a mettere a disposizione dello stesso le informazioni relative alla curva di distribuzione dei voti del Dipartimento presso il quale ha sostenuto gli esami.

**Art. 12**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ateneo.